

- » materia delle cose, che devono esser abbracciate dal Consiglio nostro di X con la Zonta,

- » L'anderà parte, che nella materia delli avvisi secretissimi, dove è detto nel primo capitolo, che essi avvisi siano ritenuti in C. X, con li  $\frac{2}{3}$  delle ballotte, sia regolato in questo modo, cioè :

- » Che cadaun del collegio nostro possa portar li consaputi avvisi al senato nostro, nè possa esser impedito alcuno, se non con li  $\frac{3}{4}$  delle ballotte del Consiglio nostro X con la Zonta, sicchè con un quarto solo possono essi avvisi secretissimi esser comunicati al predetto senato.

» — 669 — 626	}	pende
» — 665 — 755		
» — 149 — 154		

- » Alle parole dette delle offerte secretissime sia aggiunto, che con l'istesso modo del solo quarto delle ballotte possano essere comunicate al senato esse offerte secretissime, che potessero esser fatte alla Signoria nostra :

» — 580	}	fu preso di no.
» — 757		
» — 125		

- » Dove è detto d'accomodar garbugli con uffizii e con danari, sia specificato in luogo di esse parole, che il donar in occorrenze di stato a persone che con l'opera, ovver favor loro appresso Principi possano giovar alli negozi della Repubblica nostra :

» — 557	}	e fu preso di no.
» — 810		
» — 119		

- » Quanto poi al capitolo secondo, in materia di Cecca, dove parla della provision del danaro, siano dichiarite le dette parole espressamente in questo modo, cioè :

- » Che il predetto C. X. con la Zonta in alcun modo e tempo non possi mai far provisione alcuna di danaro di qualsivoglia